

COPIA



Provincia
di Milano

**DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI MILANO**

Rep. n. 25/2014

Atti n. 211718\2.10\2014\130

Oggetto: Linee di indirizzo in materia di funzionamento, di politiche organizzative e di personale per l'azienda speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di novembre alle ore 14.40, negli uffici della Provincia di Milano, via Vivaio n. 1, il Presidente della Provincia On. Guido Podestà, con la partecipazione del Segretario generale dott. Alfonso De Stefano, ha assunto la seguente deliberazione:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO

Assunte le funzioni del Consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 56/2014;

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la deliberazione n.3/2014 Repertorio Generale del 26/06/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

RELAZIONE TECNICA:

La recente evoluzione delle organizzazioni pubbliche è caratterizzata dal ruolo sempre più rilevante rivestito dagli organismi esterni, in qualità di strumenti operativi dell'Amministrazione, finalizzati al conseguimento dei propri compiti istituzionali.

Tale assetto necessita però di efficaci strumenti di *governance*, capaci di assicurare agli enti partecipanti un adeguato esercizio delle proprie prerogative, con poteri di indirizzo, programmazione e controllo, idonei a guidare gli organismi verso il perseguimento degli obiettivi assegnati dall'Ente stesso che li detiene.

Sotto il profilo ricostruttivo della normativa vigente in materia, si consideri che il tema della gestione delle risorse umane ha via via assunto sempre maggiore rilievo e complessità, già a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 18 comma 2-bis del D.L. 112/2008, il quale ha dettato le prime disposizioni in materia, introducendo una sensibile revisione del sistema di razionalizzazione della spesa per le società partecipate.

Sull'argomento è successivamente intervenuta la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), la quale, all'art. 1 commi da 550 a 562, ha introdotto una consistente revisione del sistema di razionalizzazione della spesa con una serie di misure limitative nei confronti di enti e società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche.

In particolare il comma 557 prevede che le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione, come individuato dall'I.S.T.A.T. ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 311/2004.

Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e accessoria.

L'azienda speciale, ai sensi dell'art. 114 del Tuel, è qualificata quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio. In ragione di tali caratteristiche, l'azienda speciale viene annoverata, dalla giurisprudenza amministrativa (vedi Sent. Consiglio di Stato n. 712 del 14/02/2012), fra gli enti pubblici economici, senza scopo di lucro.

La giurisprudenza, in particolare quella contabile, ha trattato la predetta materia in diverse deliberazioni e pareri tra cui vanno richiamati: la deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 14/2011 (relativa al consolidamento della spesa di personale), la deliberazione della Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo per la Lombardia n. 10/2014 (inerente il divieto di assunzioni a tempo indeterminato per le aziende speciali delle province), la deliberazione della

Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo per la Lombardia n. 117/2014 (in materia di assunzioni e di consolidamento della spesa di personale dell'ente provincia e dei propri organismi partecipati).

Considerato che l'interdipendenza tra i risultati di gestione degli organismi controllati e il bilancio provinciale, e il rafforzamento del controllo della Corte dei Conti sulla gestione Finanziaria degli enti locali, di cui al nuovo articolo 148- bis del TUEL con riguardo alle partecipazioni detenute, e pur ribadendo l'autonomia degli organismi partecipati, quale elemento imprescindibile di buon funzionamento, si ritiene utile un intervento volto a coordinare, anche attraverso i propri rappresentanti negli organismi di gestione, l'adozione di linee guida dirette a ottimizzare offerta e costi dei servizi.

La legge regionale n. 26 del 12.12.2003, così come modificata dalla successiva L.R. n. 21 del 27.12.2010, ha previsto all'art. 48 il passaggio delle funzioni, già esercitate dalle Autorità di Ambito, alle Province, quali enti responsabili dell'ATO, disponendo poi che l'esercizio delle medesime avvenga tramite l'Ufficio d'Ambito, da costituirsi in ciascun ATO, nella forma di cui all'art. 114 c. 1 del d. lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali).

La Provincia di Milano, in osservanza a tale norma, ha istituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12.4.2012, l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano": tale organismo a far data dal primo agosto 2013 è subentrato in tutti i poteri che la legge regionale menzionata prima attribuiva in via sostitutiva alla Giunta provinciale.

La Provincia di Milano attualmente detiene il 100% dell'ATO: i rapporti reciproci tra ente e l'azienda sono disciplinati da un contratto di servizio, particolare tipologia negoziale rientrante nell'ambito dei contratti conclusi dalla PA che trova una compiuta definizione nelle norme di diritto pubblico.

Tale contratto, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 23 del 2013, che è stato sottoscritto fra le parti in data 7.8.2013, prevede il conferimento di un fondo di dotazione da parte della Provincia nonché il trasferimento all'ATO del personale in servizio, a tempo determinato ed indeterminato, presso il ramo gestionale conferito dalla Provincia.

L'art. 114, comma 6 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, prevede che l'ente locale che conferisce il capitale di dotazione all'azienda sia altresì chiamato a determinarne finalità e indirizzi, approvarne gli atti fondamentali, esercitarne la vigilanza, la verifica dei risultati della gestione e a coprirne gli eventuali costi sociali.

In ogni caso, l'obbligo di consolidamento dei conti introdotto dal Decreto Legge 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213 del 2012, determina la necessità di rafforzare le forme di controllo e le strategie di razionalizzazione dei costi nei confronti degli enti partecipati. Ciò comporta quindi l'interdipendenza tra i risultati di gestione degli enti controllati e del bilancio provinciale.

Con riguardo alle partecipazioni detenute, anche alla luce del rafforzamento del controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali di cui al nuovo articolo 148-bis del T.U.E.L., si ritiene utile l'adozione di linee guida dirette ad ottimizzare l'organizzazione degli organismi partecipati pur ribadendo la valorizzazione della loro autonomia, quale elemento imprescindibile.

Si reputa perciò opportuno, anche attraverso i propri rappresentanti negli organi di gestione degli enti stessi, attuare un intervento volto a coordinare l'organizzazione degli organismi con gli indirizzi espressi dall'amministrazione.

Nel definire il quadro dei controlli sugli organismi di competenza dell'ente locale, l'art. 147 quater del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 al comma 4 aggiunge inoltre che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

Il quadro normativo è completato dall'art. 4 comma 12 bis del D.L. 24/4/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, ove inserisce al comma 2bis dell'art. 18 del D.L. 112 del 25.6.2008 che: "Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale".

A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione".

La linea a cui le aziende speciali devono attenersi è chiaramente orientata alla riduzione dei costi, in particolare quelli del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, ma la norma richiede alla Provincia, nella veste di Ente controllante, l'adozione di un atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, che definisca specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui il soggetto opera.

Assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'art.16, comma 9 del D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito nella Legge 7/8/2012, n. 135, confermato dall'articolo 4 comma 9 del D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito nella Legge 30/10/2013 n. 125, e dall'articolo 3 comma 5 del D. L. 24/06/2014 n. 90, convertito nella Legge 11/08/2014 n. 114, precludono alle province la possibilità di attivare assunzioni di personale a tempo indeterminato. Analogo divieto si riverbera dunque nei confronti di tutti i soggetti che fanno parte del c.d. "sistema ente locale" quindi anche alle aziende speciali così come chiarito anche nella deliberazione della Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo per la Lombardia n. 10/2014.

Circa l'applicazione della disciplina generale in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato le aziende speciali non possono ritenersi destinatarie, in quanto gestori di funzioni amministrative la cui titolarità è in capo ai soggetti controllanti, della disciplina sostanziale per la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 6/9/2001, n. 368 modificato ed integrato dall'art. 1, comma 1 del D. L. 20/03/2014, n. 34, convertito nella Legge 16/05/2014, n. 78 a cui la Provincia è sottratta.

Tale norma infatti introduce il cosiddetto principio di "acausalità del rapporto di lavoro subordinato

a tempo determinato" che contrasta con l'opposto principio vigente per i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.

Assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la pubblica amministrazione è caratterizzato dalla "necessaria causalità" sancita all'art. 36, comma 2 del D.lgs 30/03/2001, convertito nella Legge n. 165 modificato dall'art. 4, comma 12 del D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito nella Legge 30/10/2013, n. 125 e puntualmente ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 del 21/11/2013.

Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, modificato dalla legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese ha invece recepito nell'ordinamento il principio della c.d. "acausalità del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato". Tale principio contrasta però con la disciplina speciale applicabile agli Enti locali per cui è richiesta la "necessaria causalità" del rapporto di lavoro a termine.

Per tali motivi la disciplina introdotta per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dal D.L. 20/03/2014 n. 34, convertito nella Legge 16/05/2014, n. 78, è inapplicabile alle pubbliche amministrazioni.

Ciò consente di escludere l'azienda speciale di un ente locale territoriale, pur se ente pubblico economico, dal perimetro applicativo della disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.L. 20/03/2014, n. 34, convertito nella Legge 16/05/2014, n. 78, poiché per esse operano *ratione materiae*, in quanto *lex specialis*, i vincoli ed i limiti previsti per le pubbliche amministrazioni controllanti.

Divieti e vincoli che gravano sulle amministrazioni provinciali in generale

1. rispetto del patto di stabilità (art. 77 bis del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008);
2. divieto di assunzione a tempo indeterminato nelle more dell'attuazione delle nuove disposizioni in materia di province e città metropolitane (art. 16, comma 9 del D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito nella Legge 7/8/2012, n. 135);
3. obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto all'anno precedente (art. 1, comma 557 della Legge 27/12/2006, n. 296) oggi modificato dall'art. 3, comma 5 del D. L. 24/06/2014, n. 90, convertito nella Legge 11/08/2014, n. 114;
4. blocco contratti nazionali (art. 9, comma 17 D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/7/2010, n. 122);
5. vincoli risorse contratti integrativi (art. 9 comma 2 bis D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/7/2010, n. 122);
6. blocco progressioni di carriera (art. 9, comma 21 D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/7/2010, n. 122);
7. vincoli alla dinamica retributiva individuale (art. 76, comma 7 D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008, n. 133);
8. spesa di personale a tempo determinato (art. 9, comma 28 del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/7/2010, n. 122) nelle sue tipologie ex lege, modificato così come modificato ed integrato dagli artt. 3, comma 5 e 11, comma 4 bis del D. L. 24/06/2014, n.

90, convertito nella Legge 11/08/2014, n. 114;

9. progressiva riduzione tra spese di personale e spese correnti (art. 3, comma 5 del D.L. 24/6/2014, n.90 convertito nella Legge 11/8/2014, n. 114);

In applicazione dell'art. 4, comma 12 bis del D.L. 24/4/2014, n. 66 convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, la Provincia di Milano è chiamata a fornire ad ATO le opportune direttive in materia di spesa del personale finalizzate, da un lato a consentire il regolare svolgimento delle attività e, dall'altro, a garantire il rispetto della normativa sopra richiamata in materia di contenimento della spesa di personale e rispetto dei vincoli assunzionali.

Per tali ragioni si propone l'adozione dei seguenti indirizzi di gestione a cui l'ATO dovrà attenersi, dando atto che essi si riflettono positivamente sui più generali limiti che interessano il "gruppo ente locale" del quale l'azienda speciale menzionata fa parte:

- rispetto delle norme sulla costituzione e riduzione del Fondo per la contrattazione integrativa, anche a livello dirigenziale, adottando una metodologia di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale e che tenga conto della terzietà nella valutazione;
- l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, comprensivo di eventuali benefit a favore del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2013 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- attuazione e rispetto del blocco della dinamica retributiva individuale;
- riduzione del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, intendendo per spesa corrente tutta la spesa del Bilancio al netto della spesa in conto capitale secondo i principi di contabilità economica;
- pur necessitando di un ampliamento di organico al fine di raggiungere il numero delle unità definite in sede di costituzione aziendale, rimane opportuno garantire la copertura dei posti sino ad oggi già occupati da dipendenti i cui contratti risultano di imminente scadenza in modo da garantire l'attuale grado di operatività, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla Provincia di Milano;
- rispetto del divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fintanto che rimane per la Provincia di Milano;
- possibilità di procedere all'attivazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante selezione pubblica, predisposta secondo i principi fissati dall'articolo 35 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. per le categorie di personale non soggette ad un ulteriore proroga di legge. Si procede alla selezione qualora la preventiva richiesta alla Provincia di Milano di disponibilità di personale di analogo profilo, abbia avuto esito negativo e previa verifica sulla possibilità di acquisire personale mediante procedura di mobilità dagli altri organismi partecipati;
- adeguata pubblicità alla selezione del personale, adottando meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti riguardo alla posizione da ricoprire, a rispettare le pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, a prevedere modalità di composizione delle commissioni valutatrici secondo i

requisiti di legge;

- garantire lo svolgimento delle attività oggetto del contratto di servizio, nel rispetto dei limiti assunzionali e di bilancio fissati dalla normativa vigente in relazione al c.d. sistema ente locale tenendo conto della normativa prevista per le Pubbliche Amministrazioni richiamata dall'art. 4, comma 12 bis del D.L. 24/4/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, meglio evidenziata in preambolo;
- conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o a progetto, in applicazione dei principi di cui all'art. 7 e dell'art. 53 comma 14 del D.lgs.165/2001 e dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013;
- adozione, per il proprio personale, di specifici codici di comportamento, in linea con quello adottato dalla Provincia, nonché di atti finalizzati ad assicurare la massima trasparenza in osservanza dei principi sanciti dalla normativa nazionale seguendo il modello nonché il livello di dettaglio implementato dalla Provincia nello sviluppo della sezione "Amministrazione Trasparente" sul proprio sito istituzionale;
- avvalersi, nell'ottica del contenimento della spesa del personale, della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento ricorrendo le condizioni di cui all'art. 72 comma 11 del D.L. n. 112 del 25.6.2008 modificato dal D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito dalla Legge n. 114 del 11.8.2014.

Tutto ciò premesso si propone al Presidente della Provincia di Milano, nell'esercizio delle funzioni del Consiglio provinciale attribuitegli dall'articolo 1, comma 14, della Legge n. 56/2014 di adottare con proprio provvedimento le linee di indirizzo summenzionate.

Si rammenta che l'azienda speciale dovrà adottare tali indirizzi con proprio provvedimento secondo quanto disposto all'art.18 comma 2 bis del D.L. n. 112 del 2008.

Il presente provvedimento è proposto, in osservanza a quanto previsto dalla nota del 02/09/2014 a firma congiunta del Direttore Generale e del Direttore dell'Area Programmazione Risorse Finanziarie e di Bilancio - atti n. 181220/1.19/2014/1 - in quanto ricorrono le condizioni di urgenza ed improrogabilità rappresentate dalla necessità, da un lato, di consentire il regolare svolgimento delle attività dell'ATO e, dall'altro, a garantire il rispetto della normativa sopra richiamata in materia di contenimento della spesa di personale e rispetto dei vincoli assunzionali.

Per suddette ragioni si richiede altresì di dichiarare la deliberazione del Presidente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL (D.lgs. n. 267 del 2000).

La proposta di deliberazione inoltre produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, in quanto ai sensi dell'art. 147 *quater* comma 4 del TUEL (D.lgs. n. 267 del 2000) i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile.

ATTI N. 211718\2.10\2014\130

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

data 15 ottobre 2014

Firmato Il Direttore del Settore Partecipazioni

Gilberto Garavaglia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento ed in particolare l'art. 1, comma 14, della Legge n. 56/2014 (come sostituito dall'art. 23 del Decreto-Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014);

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Partecipazioni;

Dato atto che nell'ottica del più generale orientamento legislativo finalizzato al contenimento della spesa inerente il personale, tra l'altro, delle aziende speciali, è necessario che l'ente controllante formuli precise linee di indirizzo;

Considerato che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha la natura giuridica di azienda speciale ed è totalmente detenuta dalla Provincia di Milano;

Visti:

- lo Statuto della Provincia di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 114/2014;
- il D.L. 24/4/2014 n. 66 convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89.

DELIBERA

1) di impartire all'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano le seguenti linee di indirizzo:

- rispetto delle norme sulla costituzione e riduzione del Fondo per la contrattazione integrativa, anche a livello dirigenziale, adottando una metodologia di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale e che tenga conto della terzietà nella valutazione;
- l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, comprensivo di eventuali benefit a favore del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2013 ed è comunque, automaticamente

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- attuazione e rispetto del blocco della dinamica retributiva individuale;
- riduzione del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, intendendo per spesa corrente tutta la spesa del Bilancio al netto della spesa in conto capitale secondo i principi di contabilità economica;
- pur necessitando di un ampliamento di organico al fine di raggiungere il numero delle unità definite in sede di costituzione aziendale, rimane opportuno garantire la copertura dei posti sino ad oggi già occupati da dipendenti i cui contratti risultano di imminente scadenza in modo da garantire l'attuale grado di operatività, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla Provincia di Milano;
- rispetto del divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fintanto che rimane per la Provincia di Milano;
- possibilità di procedere all'attivazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante selezione pubblica, predisposta secondo i principi fissati dall'articolo 35 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. per le categorie di personale non soggette ad un ulteriore proroga di legge. Si procede alla selezione qualora la preventiva richiesta alla Provincia di Milano di disponibilità di personale di analogo profilo, abbia avuto esito negativo e previa verifica sulla possibilità di acquisire personale mediante procedura di mobilità degli altri organismi partecipati;
- adeguata pubblicità alla selezione del personale, adottando meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti riguardo alla posizione da ricoprire, a rispettare le pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, a prevedere modalità di composizione delle commissioni valutatrici secondo i requisiti di legge;
- garantire lo svolgimento delle attività oggetto del contratto di servizio, nel rispetto dei limiti assunzionali e di bilancio fissati dalla normativa vigente in relazione al c.d. sistema ente locale tenendo conto della normativa prevista per le Pubbliche Amministrazioni richiamata dall'art. 4, comma 12 bis del D.L. 24/4/2014 n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89, meglio evidenziata in preambolo;
- conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o a progetto, in applicazione dei principi di cui all'art. 7 e dell'art. 53 comma 14 del D.lgs.165/2001 e dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013;
- adozione, per il proprio personale, di specifici codici di comportamento, in linea con quello adottato dalla Provincia, nonché di atti finalizzati ad assicurare la massima trasparenza in osservanza dei principi sanciti dalla normativa nazionale seguendo il modello nonché il livello di dettaglio implementato dalla Provincia nello sviluppo della sezione "Amministrazione Trasparente" sul proprio sito istituzionale;
- avvalersi, nell'ottica del contenimento della spesa del personale, della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento ricorrendo le condizioni di cui all'art. 72 comma 11 del D.L. n. 112 del 25.6.2008 modificato dal D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito dalla Legge n. 114 del 11.8.2014;

2) di demandare al Direttore del Settore Partecipazioni i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione;

3) di conferire incarico al Direttore dell'ATO di adottare tali indirizzi con proprio provvedimento secondo quanto disposto all'art.18 comma 2 bis del D.L. n. 112 del 2008;

4) di attestare che, per le motivazioni indicate nella relazione tecnica, il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni di cui alle Leggi n. 89/2014 e n. 114/2014;

5) di dare atto che la presente deliberazione produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, in quanto ai sensi dell'art. 147 *quater* comma 4 del TUEL (D.lgs. n. 267 del 2000) i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL RELATORE: nome On. Guido Podestà

data 24/11/2014 firmato Guido Podestà

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

nome Gilberto Garavaglia

nome

data 18/11/2014 firmato Gilberto Garavaglia

data firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome

data

firma

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art.14 del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Giovanni Giagoni

data 18/11/2014

firmato Giovanni Giagoni

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)



Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

nome Vittorio Boccaletti

data 19/11/2014

firmato Vittorio Boccaletti

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

firmato Guido Podestà

IL SEGRETARIO GENERALE

firmato Alfonso De Stefano

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano li 24/11/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

firmato Alfonso De Stefano

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li _____ Firma _____

TRASMISSIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per quanto di competenza a:

.....

Milano li _____

IL DIRETTORE GENERALE
